

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-473 del 01/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - DGR 201/2016. SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ED ATTIVITÀ NEL COMUNE DI FERRARA LOC. CONA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE REFLUE URBANE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-465 del 30/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 36407/2018/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DGR 201/2016. Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed attività nel Comune di FERRARA LOC. CONA. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **RACCOLTA E SCARICO ACQUE REFLUE URBANE**.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 12/12/2018, assunta al P.G. di ARPAE il 12/12/2018 con il n. 15128 presentata dalla Società HERA SPA, nella persona di GIANNICOLA SCARCELLA in qualità di Procuratore Speciale, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed attività nel Comune di FERRARA LOC. CONA, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE relativa all'agglomerato di Cona (FE);
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- **DATO ATTO:**
- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- visti:

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- vista la D.G.R. del 22 febbraio 2016 n. 201, di Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, contenente tra l'altro le tempistiche di redazione dei progetti definitivi e di realizzazione degli interventi di adeguamento, che dovranno essere approvate da ATERSIR;
- considerato che, gli scarichi relativi all'agglomerato di Cona, non adeguati, rientrano nella normativa della D.G.R. n. 201/2016;
- visto il programma ATERSIR approvato dal Consiglio d'Ambito in data 19 dicembre 2016, con il quale tra l'altro, è stato aggiornato, il Programma degli interventi dei piani precedentemente approvati, che prevede la realizzazione del collegamento degli scarichi dell'agglomerato di Cona alla rete esistente dell'Agglomerato di Gualdo, afferente al depuratore di Gualdo, entro la fine del 2021;
- visto altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato che l'agglomerato di Cona è servito da una popolazione di circa 683 abitanti con scarichi fognari esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, consistenti in:
 - scarico non depurato di via Norradino Galli
 - scarico non depurato di via del Sostegno;
 - scarico non depurato di via Umberto Sisti;

- dato atto che l'intervento previsto, dal programma ATERSIR, per l'adeguamento degli scarichi dell'agglomerato di Cona, consiste nella realizzazione di un nuovo sistema fognario, esteso all'intero centro abitato di Cona con il relativo collettamento degli scarichi verso la rete fognaria dell'Agglomerato di Gualdo, a sua volta connesso con l'impianto di depurazione di Gualdo, entro il 2021;
- verificato che, l'intervento proposto rientra nei progetti previsti dalla D.G.R. n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", con priorità 1 nella tab. 4 degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, in attuazione di quanto previsto al punto 7 della D.G.R. n. 201/2016;
- dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società HERA SPA, codice fiscale 04245520376, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4, per l'esercizio dell'attività **RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE**, a servizio dell'agglomerato in **COMUNE DI FERRARA LOC. CONA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE
--------------	---	--------------

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono:

- scarico non depurato di via Sostegno nel corpo idrico ricettore Po di Volano (punto di scarico **SC1** della planimetria allegato 1 unita al presente atto).
- scarico non depurato di via Norradino Galli nel corpo idrico ricettore Fosso Cona Acque Alte (punto di scarico **SC2** della planimetria allegato 1 unita al presente atto).
- scarico non depurato di via Umberto Sisti nel corpo idrico ricettore Fosso Cona Acque Alte (punto di scarico **SC3** della planimetria allegato 1 unita al presente atto).

2. Gli scarichi devono essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'autorità competente.

3. Entro il 31 dicembre 2021, devono essere realizzati gli interventi previsti nel progetto approvato da ATERSIR.

4. Alle reti fognarie autorizzate potranno essere allacciati solo scarichi civili dotati di sistemi di trattamento previsti, per gli scarichi domestici, dalla DGR n. 1053/03.

5. Le reti fognarie devono corrispondere a quelle rappresentate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".

6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

7. Le reti fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
9. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.

In caso di danni o rotture della rete fognaria e dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

La presente autorizzazione scade il 31/12/2021 termine in cui dovrà essere realizzato l'adeguamento della rete fognaria: almeno sei mesi prima di detta scadenza dovrà essere presentata specifica domanda, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, relativa al nuovo assetto conseguente all'adeguamento realizzato.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla ditta HERA spa e trasmesso in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.